REPUBBLICA ITALIANA 206/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Enrico TORRI	Presidente
Natale LONGO	Consigliere relatore
Roberto RIZZI	Consigliere
Stefania PETRUCCI	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n. **61880** del ruolo generale, proposto da:

- **Luisito LATEGANO** (C.F. LTG LST 72L21 G784P), nato a Poli (RM) il 21.07.1972 e residente in Vasto (CH) alla via G. Spataro n. 5, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Cerella (C.F. CRLNNN72L30L113O), elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale: antonino.cerella@pec.ordineavvocativasto.it,

Appellante principale

- **D'AMBROSIO Franco** (C.F. DMBFNC57T02E372E), nato a Vasto (CH) il 2.12.1957 ed ivi residente alla via A. De Gasperi n. 25/B, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano BACCALA' (C.F. BCCMSM75D25E372G), con domicilio eletto presso lo studio in Vasto

(CH) alla via Giulio Cesare n. 82/D (fax: 0873/364010; Pec: massimiliano.baccala@pec.ordineavvocativasto.it

Appellante incidentale

Contro

- Procura regionale presso la Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, in persona del Procuratore regionale, domiciliato per la carica presso la sede di L'Aquila alla via Buccio di Ranallo n. 65/A;

- Procura generale della Corte dei conti, in persona del Procuratore generale in carica p.t., domiciliato per la carica in sede a Roma alla via Antonio Baiamonti n. 25 (pec: procura.generale.appelli@corteconticert.it).

Appellati

avverso

la sentenza n. 96/2024 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Abruzzo, depositata il 4/7/2024 e notificata il 19/7/2024;

VISTO l'atto di appello;

ESAMINATI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 24 settembre 2026, con l'ausilio del segretario di udienza dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, il relatore Cons. Natale Longo, l'avvocato Cristiano Bertoncini (su delega degli avv. Antonino Cerella e Massimiliano Baccalà) per gli appellanti e il V.P.G. Luigi D'Angelo per la parte pubblica.

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata, la Sezione giurisdizionale per l'Abruzzo

della Corte dei conti ha condannato, a titolo doloso, i sigg.ri Franco D'Ambrosio, Antonio Recinelli e Luisito Lategano al risarcimento, a beneficio del Comune di Vasto, delle somme rispettivamente di euro 16.884,00 (dei quali euro 2.814,00 a titolo di danno da disservizio, euro 14.070,00 per danno all'immagine inteso sia come danno reputazionale conseguente alla condanna penale definitiva per reati compiuti nell'ambito del servizio cimiteriale sia derivante dall'alterazione dei sistemi di rilevazione della presenza in servizio), di euro 16.884,00 (dei quali euro 2.814,00 a titolo di danno da disservizio ed euro 14.070,00 a titolo di danno all'immagine) e di euro 2.814,00 (a titolo di danno da disservizio), importi comprensivi di rivalutazione monetaria, oltre interessi e spese di giudizio.

I soggetti condannati in primo grado, al tempo del compimento dei fatti, ricoprivano il ruolo di custode del cimitero (D'Ambrosio), di necroforo (Recinelli), e di operaio (Lategano) e sono stati attinti da procedimenti penali.

I signori D'Ambrosio e Recinelli, con sentenza del Tribunale di Vasto n. 58/2021, emessa ai sensi dell'articolo 444 e ss. c.p.p. e divenuta irrevocabile, sono stati condannati alla pena di anni 2 di reclusione ciascuno e al pagamento, in favore del Comune di Vasto, costituitosi parte civile, delle spese dallo stesso sostenute, liquidate in euro 2.280,00 complessive, per tutti i reati ascritti.

Il sig. Lategano è stato invece condannato, seppure per un numero inferiore di episodi, con sentenza del Tribunale penale di Vasto n. 386/2022, resa a seguito di giudizio ordinario, alla pena di anni 2, mesi

6 di reclusione ed euro 670,00 di multa, oltre spese processuali.

Pena successivamente ridotta ad anni 1, mesi 7 di reclusione ed euro 600,00 di multa dalla sentenza penale della Corte di appello di L'Aquila n. 455/2025.

Avverso la menzionata sentenza della Sezione giurisdizionale per l'Abruzzo ha proposto appello Luisito Lategano, rappresentato e difeso come in epigrafe, articolando le motivazioni di seguito compendiate.

a) "*carenza di motivazione – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 111, co. 6, cost. – conseguente violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39, co. 2, lett. d) e 17, co. 1, disp. att., c. g. c. - erronea ricostruzione e valutazione dei fatti di causa – omessa valutazione delle evenienze probatorie e documentali prodotte ed acquisite in corso di causa – omessa rappresentazione e conseguente inidonea valutazione di circostanze fattuali e giuridiche decisive ai fini del decidere*".

Secondo l'appellante, il giudice di prime cure avrebbe omesso di valutare le risultanze del procedimento penale a carico dell'odierno appellante, con particolare riferimento per la sentenza del Tribunale di Vasto n. 386/2022, che, dopo aver riqualificato tutti i capi di imputazione originariamente contestati al Lategano ex art. 319-*quater* c.p., in quelli meno gravi di cui agli artt. 640 cpv e 61 n. 9 c.p., lo ha assolto dai reati ascrittigli al capo 1) lett. a), c), e), m), o), u) e 16) perché il fatto non sussiste e dai reati di cui ai capi 1) lett. n), q), s), t) e 4) per non aver commesso il fatto (in particolare dalla condotta di "traffico delle salme" ex art. 410 c.p.), limitando la condanna ai reati di cui al capo n. 1, lett. d), f), g), h), i), l), r).

Secondo l'appellante, dunque, la sua posizione non potrebbe essere

equiparata a quella di Recinelli e D'Ambrosio, tanto più che non vi sarebbe stata condanna per un delitto contro la P.A. (319-*quater* c.p.).

b) "*Insussistenza del danno da disservizio - violazione ed errata applicazione dell'art. 2697 c.c. – in subordine: violazione e falsa applicazione dell'art. 1 quater della l. n. 20/1994 – carenza di motivazione*".

Secondo l'appellante, la sentenza gravata sarebbe immotivata ed errata nella parte in cui ritiene sussistente il danno da disservizio in quanto sarebbe stato reso un servizio cimiteriale inefficiente e sarebbero state indebitamente spese risorse pubbliche comunali per effettuare gli accertamenti richiesti dalla Procura contabile e penale.

Per contro, secondo l'appellante, non vi sarebbe danno da mancata resa del servizio (non avendo egli disertato il luogo di lavoro), né una riduzione dell'efficienza del medesimo, essendosi limitato "ad assecondare (soprattutto al di fuori dell'orario di lavoro) le cortesie richieste dai frequentatori del cimitero comunale che, per mero spirito di liberalità, corrispondevano occasionalmente somme di denaro di modesta entità" (per questo motivo il Tribunale penale avrebbe riqualificato il contestato reato ex art. 319 quater c.p. in 640 c.p.).

L'ipotetico danno inferto sarebbe dunque, al più, di "natura privata", senza alcuna compromissione per il servizio cimiteriale; parimenti, non potrebbero esser computate quale danno da disservizio le c.d. "spese di indagine" sostenute dal Comune.

In definitiva, il c.d. danno da disservizio sarebbe insussistente e, comunque, non provato dalla Procura regionale, quantomeno con riguardo all'appellante, per il quale il giudice penale di primo grado ha

ricostruito una diversa posizione rispetto agli altri condannati in sede contabile.

L'appellante ha, quindi, concluso chiedendo, in via principale, di annullare la sentenza gravata mandandolo assolto, nonché, in via gradata, previa riqualificazione dell'elemento soggettivo e oggettivo, di esercitare il potere riduttivo nella sua massima estensione, con favore delle spese di lite.

Avverso la medesima sentenza n. 96/2024 della Corte dei conti -Sezione giurisdizionale regionale per l'Abruzzo ha proposto appello incidentale il sig. D'ambrosio Franco**,** rappresentato e difeso come in epigrafe, che ha articolato i motivi di gravame di seguito riassunti.

a) "*Mancanza e/o insufficienza della motivazione.*

Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 111, co. 6, cost. – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39, co. 2, lett. d) e 17, co. 1, disp. att., c. g. c. - erronea ricostruzione e valutazione dei fatti di causa omessa valutazione delle risultanze probatorie e documentali prodotte ed acquisite in corso di causa – omessa rappresentazione e conseguente inidonea valutazione di circostanze fattuali e giuridiche decisive ai fini del decidere"**.**

L'appellante ha rivendicato di essere un operaio generico del Comune e non già un necroforo (svolgendo mansioni di ordine meramente materiale) e di non aver posto in essere condotte induttive ex art. 319-*quater* c.p., per come si evincerebbe dagli atti di causa, qualificando le piccole somme ricevute come "piccole regalie ovvero pagamento per prestazioni extra, svolte fuori dall'orario di lavoro e che esulavano dai compiti degli operai comunali".

Peraltro, l'appellante ha rivendicato di aver svolto un ruolo del tutto marginale, essendo stato chiamato in causa soltanto da pochi atti di indagine (i contatti con gli utenti erano per lo più tenuti dal necroforo).

Con riferimento al danno da disservizio, l'appellante ne ha sostenuto l'insussistenza, posto che, diversamente da quanto sostenuto dalla Procura regionale, il Comune non ha distratto alcuna risorsa per meglio organizzare i servizi cimiteriali ed i cittadini non hanno subito alcun disservizio (non risultano esborsi né lamentele).

La sentenza di patteggiamento non farebbe stato nel giudizio contabile, tanto più che la tesi accusatoria sarebbe stata smentita in sede penale con riferimento agli "estranei".

In via gradata, l'appellante ha, altresì, contestato la congruità della somma determinata dalla sentenza gravata a titolo di danno da disservizio, difettando qualsivoglia criterio di calcolo.

Quanto al danno all'immagine, l'appellante ha sostenuto che l'importo di condanna sarebbe spropositato, considerate le suddette assoluzioni, la natura meramente esecutiva delle mansioni svolte e che nessun cittadino avrebbe denunciato disservizi.

Inoltre, l'eco mediatica della vicenda, dipendente dalla fuga di notizie su atti secretati, non sarebbe imputabile all'appellante.

In ogni caso, l'appellante ha chiesto di ridurre l'importo di condanna per il danno all'immagine (determinato in sentenza nel decuplo della retribuzione netta), tanto più avuto riguardo al disposto dell'art. 1, comma 1-*sexies*, della legge n. 20/1994 (doppio della somma indebitamente percepita, pari nella specie a pochi euro).

L'appellante incidentale ha, quindi, concluso chiedendo, in via principale, di annullare la sentenza gravata con integrale assoluzione, nonché, in via gradata e previa riqualificazione dell'elemento oggettivo e soggettivo, di procedere all'esercizio del potere riduttivo nella sua massima estensione, il tutto con favore di spese di lite.

Con memoria in atti al 28 agosto 2026, la Procura generale ha rassegnato le proprie conclusioni, argomentando in ordine all'infondatezza dei motivi di appello.

Quanto al gravame del D'Ambrosio, la Procura generale ha evidenziato che il giudicato penale sconfessa la ricostruzione difensiva secondo cui si sarebbe trattato di mere regalie, che l'esistenza del danno all'immagine è comprovata dal *clamor fori*, che la quantificazione del medesimo sarebbe stata compiutamente argomentata dalla sentenza gravata (che ha richiamato la giurisprudenza contabile che qualifica come *sine titulo* le retribuzioni percepite dal pubblico dipendente durante l'orario di servizio).

Con riguardo all'appello del Lategano, la Procura generale ha evidenziato che egli, pur a seguito di riqualificazione dei fatti (e parziale assoluzione), è stato condannato per fatti che, comunque, hanno comprovato una "distrazione" delle energie del pubblico dipendente con violazione del c.d. sinallagma contrattuale.

Pertanto, la Procura generale ha concluso chiedendo il rigetto degli appelli, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese processuali.

Con memoria in atti al 3 settembre 2026, il sig. Luisito Lategano ha

replicato alle conclusioni della Procura generale, ribadendo la tesi della mancata prova del danno da disservizio, non essendovi agli atti la benché minima dimostrazione dell'effettivo impiego di risorse da parte del Comune di Vasto per lo svolgimento, ordinario e/o straordinario, degli accertamenti richiesti sia dalla Procura erariale che da quella penale (le c.d. "spese di indagine", quando le stesse riguardino attività effettuate nell'ordinario svolgimento delle attività d'ufficio ovvero quelle poste in essere dagli organi di polizia giudiziaria non sarebbero addebitabili a titolo di danno da disservizio; Corte dei conti, Sez. III App., n. 239/2020).

Inoltre, non sarebbe stato dimostrato, né in sede penale né in quella contabile, che la pubblica funzione esercitata dal Sig. Luisito Lategano sia stata turbata e/o condizionata e abbia, conseguentemente, prodotto all'Amministrazione l'ipotizzato danno da disservizio di pubbliche funzioni.

L'appellante ha, quindi, concluso ribadendo le domande già dispiegate nell'atto di appello.

All'udienza del 24 settembre 2026, le parti hanno richiamato le rispettive argomentazioni, insistendo nelle conclusioni già rassegnate.

Motivi della decisione

[1] In via preliminare, deve essere disposta la riunione degli appelli in questione, in quanto proposti avverso la medesima sentenza di primo grado, in applicazione del disposto dell'art. 184, comma 1, c.g.c., a norma del quale "*tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza devono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo*".

[2] Ai fini del decidere, pare utile evidenziare che la vicenda in esame è originariamente emersa a seguito di indagini svolte dal Commissariato di P.S. di Vasto, coordinate dalla competente Procura presso il Tribunale della cittadina, che ha accertato una serie di illeciti commessi da alcuni soggetti nella gestione dei servizi cimiteriali, tra i quali, in particolare, i dipendenti del Comune di Vasto che ricoprivano rispettivamente il ruolo di custode del cimitero (D'Ambrosio), di necroforo (Recinelli), e di operaio (Lategano).

Con una prima sentenza penale (la n. 58/2021, depositata il 17/6/2021), emessa a seguito di patteggiamento, il Tribunale penale di Vasto, stralciate diverse posizioni, ha condannato (tra gli altri) D'Ambrosio Franco e Recinelli Antonio alla pena di anni due di reclusione ciascuno, per il complesso dei reati contestati, ovvero:

I) delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 319-*quater* co. 1 c.p. e 56-319-*quater* c.p. perché, agendo in concorso ed in preventivo accordo con Lategano Luisito, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, abusando della loro qualità di incaricati dei pubblici servizi

cimiteriali, inducevano gli utenti a dare e/o promettere indebitamente loro utilita per un insieme di fatti (contrassegnati dalle lettere da a) a u);

II) Sempre D'ambrosio Franco e Recinelli Antonio per il delitto ex artt. 110-640 co. 1 e 2 n. 1 c.p., perché, agendo in concorso ed in preventivo accordo tra loro, timbrando il primo il badge di ingresso al lavoro per conto del Recinelli, così da far attestare falsamente la propria presenza sul luogo di lavoro – ove in realtà non si recava – inducevano in errore l'amministrazione di appartenenza (Comune di Vasto), procurandosi

così un ingiusto profitto patrimoniale pari alla retribuzione indebitamente percepita durante il periodo di assenza dal lavoro;

III) Recinelli Antonio, per il delitto ex art. 314 co. 2 c.p., perché, nella qualità di incaricato di pubblico servizio, avendo per ragioni del servizio la disponibilità dell'ufficio presso il cimitero di Vasto, faceva uso momentaneo dell'ufficio medesimo, organizzandovi all'interno un incontro a sfondo sessuale con una donna;

IV) D'Ambrosio e Recinelli, per avere, agendo in concorso ed in preventivo accordo con Lategano e altri soggetti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in violazione della l.r. 41/12 e del d.P.R. n. 285/1990, compiuto atti di vilipendio (estumulazione e inserimento in un contenitore di misura inferiore) su due cadaveri.

Occorre, tuttavia, evidenziare che, successivamente a detta prima sentenza, il Tribunale penale di Vasto, con sentenza n. 386/2022 (depositata in data 22/11/2022) emessa a seguito di rito ordinario, ha parzialmente ridimensionato il novero di condotte accertate con riguardo a diversi concorrenti negli illeciti, dichiarando (per quanto nella specie rileva) il Lategano responsabile dei reati a lui ascritti al capo 1 lett. d), f), g), h), i), l) e r), riqualificati come reato di cui agli artt. 56, 640 e 61 n. 9 c.p., condannandolo alla pena di anni 2, mesi 6 di reclusione ed euro 670,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, con interdizione temporanea dai pubblici uffici per anni due e mesi sei.

In detta sentenza, il Tribunale di Vasto, a seguito di rito ordinario, ha invece assolto il Lategano Luisito dai reati (inizialmente contestati in

concorso con D'Ambrosio Franco e Recinelli Antonio, già invece condannati per i medesimi fatti con la suddetta sentenza di patteggiamento) ascrittigli al capo 1) lett. a), c), e), m), o), u) e 16 (quest'ultimo consistente nella riferita contestazione di vilipendio di cadavere) perché il fatto non sussiste e dai reati di cui ai capi 1) lett. n), q), s), t) e 4) per non aver commesso il fatto.

In particolare, detta ultima sentenza penale, oltre ad aver riqualificato i reati per i quali è stata dichiarata la responsabilità (anche) del Lategano in termini di truffa aggravata ex art. 640 c.p. con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio (art. 61 n. 9 c.p.), ipotesi diversa dal contestato reato di Induzione indebita a dare o promettere utilità ex art. 319-*quater* c.p., ha proceduto ad una puntuale disamina del materiale probatorio in atti, svolta nel contraddittorio con gli imputati, che il Collegio ritiene di dover valorizzare anche in questa sede sia con riguardo a Lategano, che con riferimento al D'Ambrosio (il Recinelli non ha impugnato la sentenza contabile di prime cure), trattandosi di fattispecie per la quali era stato contestato il concorso di persone ex art. 110 c.p..

La condanna penale al sig. Lategano è stata, poi, ulteriormente circoscritta dalla sentenza della Corte di Appello de l'Aquila n. 455/2025, che ha espunto dall'ambito oggettivo della condanna le ipotesi di cui al capo di imputazione n. 1, lettere d), i), ma soltanto per mancanza della condizione di procedibilità della querela, non già per un diverso accertamento in punto di fatto, cosicché, ai fini del presente giudizio, deve ritenersi condivisibile la ricostruzione effettuata dalle

indagini svolte dalla procura contabile e dalla Guardia di Finanza (e fatte proprie anche dal giudice penale di primo grado).

[3] Avuto riguardo ai contenuti della suddetta sentenza penale di primo grado, ritiene dunque il Collegio di dover parzialmente accogliere l'appello del Lategano, considerato che nella sentenza gravata non si fa riferimento agli esiti dell'accertamento svolto dal giudice penale, che ha assolto l'appellante con riguardo ad alcuni episodi contestati perché il fatto non sussiste ovvero per non aver commesso il fatto.

Nel contempo, il Collegio ritiene, comunque, ed evidentemente comprovato l'illecito contestato con riguardo alle ulteriori fattispecie contestate e oggetto di condanna anche in sede penale di primo grado.

Si tratta, in particolare, di un insieme di ipotesi (capo 1 lett. d), f), g), h), i), l) e r) per le quali il reato è stato accertato, anche in sede penale (di primo grado), il pieno coinvolgimento del Lategano, caratterizzato dalla percezione di emolumenti indebiti corrisposti da privati che chiedevano servizi cimiteriali, in alcuni casi anche con mancata corresponsione di somme a beneficio dell'erario.

Nel suddetto quadro ricostruttivo, non assume valore dirimente, in questa sede, la riqualificazione dell'illecito penale, effettuata dal Tribunale di Vasto, in termini di truffa aggravata con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio (art. 640 c.p. e art. 61 n. 9 c.p.), invece che di induzione indebita a dare o promettere utilità ex art, 319-*quater* c.p.; il giudice penale, infatti, è pervenuto a detta riqualificazione della indebita dazione o promessa richiamando giurisprudenza della Corte di

cassazione, relativa proprio a servizi cimiteriali (sentenza n. 44596 del 13.3.2019), che ha ritenuto che i reati di induzione indebita ex art. 319-*quater* c. p. e di truffa aggravata commessi da pubblico ufficiale, "*pur avendo in comune l'abuso da parte del pubblico ufficiale della pubblica funzione al fine di conseguire un indebito profitto, si differenziano per il fatto che nel primo colui che dà o promette non è vittima di errore e conclude volontariamente un negozio giuridico illecito in danno della pubblica amministrazione per conseguire un indebito vantaggio, laddove, invece, nella truffa, il pubblico ufficiale si procura un ingiusto profitto sorprendendo la buona fede del soggetto passivo mediante artifici o raggiri ai quali la qualità di pubblico ufficiale conferisce maggiore efficacia*" (così Trib. Vasto nella menzionata sentenza n. 386/2022).

[4] Quanto al secondo motivo di appello del Lategano, relativo al danno da disservizio, ritiene il Collegio che l'esame degli atti evidenzi la palese riscontrabilità di detta tipologia di detrimento per l'erario.

Infatti, gli episodi di truffa aggravata in questione testimoniano come la gestione del servizio cimiteriale fosse diffusamente piegata agli interessi personali dei soggetti, con plurima tesaurizzazione di somme non dovute e ripetuta compromissione degli interessi dell'erario.

Ritiene, dunque, il collegio di dovere condividere la ricostruzione del giudice di primo grado in punto di esistenza e di prova di detto detrimento.

Del resto, proprio al fine di ripristinare la regolarità del servizio, risulta agli atti che il Comune, successivamente alla scoperta e cessazione di detto "fenomeno gestionale", ha provveduto ad affiggere ai cancelli del

cimitero un "Avviso all'Utenza" con lo stemma della "Città di Vasto", con la seguente indicazione: "*Tutte le operazioni in tombe cappelle o loculi (tumulazioni, estumulazioni, traslazioni, lavori manutentivi ordinari e straordinari), devono essere preventivamente autorizzati dal competente Ufficio Comunale sito in piazza Barbacani nr. 1. Le relative tariffe devono essere esclusivamente corrisposte allo sportello economale di Palazzo dì Città, oppure al tesoriere comunale sito presso la sede di BANCA TEATINA, Agenzia di Vasto. E' fatto assoluto divieto di corrispondere, per qualsivoglia servizio effettuato, somme di denaro a personale non autorizzato*"**.**

Tuttavia, in ordine alla sua quantificazione, ritiene il Collegio che la somma oggetto di condanna in primo grado a detto titolo (pari ad euro 2.814,00, equitativamente determinata in due mensilità di stipendio lordo annuo) debba essere rideterminata *in minus* in euro 1.000,00, avuto riguardo al novero delle suddette ipotesi per le quali il giudice penale di primo grado, ad esito della celebrazione del rito ordinario, ha ritenuto insussistente la responsabilità del Lategano.

Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello del sig. Lategano, il Collegio ridetermina l'importo di condanna a suo carico, a titolo di danno da disservizio, in euro 1.000,00, comprensivi di rivalutazione monetaria e oltre interessi.

[3] Anche con riguardo all'appello dispiegato dal sig. Franco D'Ambrosio, ritiene il Collegio che il gravame debba esser parzialmente accolto, per le ragioni e nei termini di seguito esposti.

I) Innanzitutto, ritiene il Collegio che detta pronunzia penale di patteggiamento, pur costituendo (essendo ormai definitiva) condizione

di procedibilità per il risarcimento del danno all'immagine, non faccia stato in ordine alla piena prova di tutti gli episodi di *maladministration* originariamente contestati, considerata la natura concorsuale degli illeciti e tenuto conto della riferita sentenza penale (inerenti ai medesimi fatti) n. 386/2022 del Tribunale di Vasto, che, seppure non pronunciata nei riguardi del D'Ambrosio, ha ridimensionato, nei termini già descritti, il novero degli episodi in questione.

D'altra parte, dall'esame degli atti emerge che anche il D'ambrosio, lungi dall'aver svolto un ruolo marginale, ha pienamente compartecipato alla contestata gestione dei servizi cimiteriali, per come emerge dai riscontri processuali in atti (si veda in particolare la nota del Commissariato di Vasto del 30 maggio 2019 prot. n. 801/2019), anche con riguardo agli episodi oggetto di condanna penale (ad esempio, vicende Altieri Maurizio, Di Lello Pasquale, Monteferrante luca, Delle Donne Antonella); inoltre, si riferisce specificamente al D'ambrosio la condotta di timbratura del badge di ingresso al lavoro, così da far attestare falsamente la presenza sul luogo di lavoro, condotta censurata dalla richiamata sentenza di patteggiamento n. 58/2021.

II) Quanto al danno all'immagine, pare appena il caso di richiamare, avuto riguardo alla riferita riqualificazione (in termini di truffa aggravata ex art. 640 e 61 n.9 c.p.) degli illeciti contestati effettuata dal giudice penale, che l'ormai consolidata giurisprudenza della Corte dei conti (di recente, SS.RR. in sede giuirsdizionale, sent. n.3/2026/QM) ritiene che "l'art. 51, comma 7, del Codice della giustizia contabile deve essere interpretato nel senso di consentire la proponibilità dell'azione di

responsabilità amministrativa per danno all'immagine per i delitti, anche diversi da quelli ai quali fa rinvio l'abrogato art. 7 della legge n. 97/2001 (Libro II, Titolo II, Capo I, c.p.), da cui derivi come conseguenza un danno all'immagine dei soggetti di cui al medesimo articolo 51, comma 7".

Con riguardo al *quantum* del danno all'immagine, la sentenza gravata ha condiviso la domanda della Procura regionale che ha determinato l'importo (euro 14.070,00) in misura pari a dieci mensilità della retribuzione tabellare, valutando la gravità dei reati, la natura disdicevole delle condotte in relazione alla delicatezza del servizio, il loro disvalore sociale, la diffusione mediatica, nonché la funzione rivestita dai soggetti agenti.

In proposito, ritiene il Collegio che, sul piano metodologico, debba esser condivisa l'impostazione fatta propria dal giudice di prime cure, che ha quantificato in via equitativa detto danno all'immagine valorizzando i criteri di matrice giurisprudenziale di ordine oggettivo, soggettivo e sociale, non potendo per converso richiamarsi il criterio presuntivo semplice previsto dall'art. 1, comma 1-*sexies* della legge n. 20/1994, sia in quanto ritenuto inadeguato a rappresentare il detrimento all'immagine con riguardo al caso di specie, sia in quanto non può esser rinvenuta (allo stato degli atti), con particolare riguardo alla condotta di assenteismo arbitrario dal servizio mediante alterazione dei sistemi di controllo, il preciso importo della "somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente".

In proposito, pare appena il caso di rammentare che la giurisprudenza

contabile consolidata ritiene che il danno all'immagine della pubblica amministrazione ben possa essere quantificato mediante criterio equitativo ex art.1226 e 2056 c.c.., facendo in particolare ricorso a criteri interpretativi enucleati dalle Sezioni riunite di questa Corte (in particolare, SS.RR. sentenza n. 10/QM/2003), richiamati dalla giurisprudenza contabile successiva, nonché quelli individuati dalla Corte di cassazione, Sezioni Unite Penali, nella sentenza n. 15208/2010 e, in particolare:

a) la qualifica posseduta dal convenuto al momento della commissione degli illeciti (c.d. criterio soggettivo-funzionale);

b) il notevole disvalore giuridico-sociale connesso alla gravità e frequenza dell'illecito commesso (criterio oggettivo), nell'ambito del quale può assumere un ruolo anche l'entità di eventuali appropriazioni di somme;

c) l'intenzionalità o meno dell'illecito (criterio del grado di colpevolezza);

d) la diffusione della vicenda nella comunità sociale di riferimento (criterio della diffusività).

Già in prime cure, la Procura regionale ha adeguatamente comprovato che il D'Ambrosio ha concorso, quale custode del cimitero (il giudice penale gli ha riconosciuto la qualifica di incaricato di pubblico servizio), alla gestione dei servizi cimiteriali (criterio soggettivo-funzionale), che le condotte sono state poste in essere consapevolmente (criterio del grado di colpevolezza), sono contraddistinte da un considerevole disvalore sociale (criterio oggettivo) e hanno avuto una considerevole

eco mediatica.

Tuttavia, ritiene il Collegio, in parziale accoglimento della domanda attorea, che l'importo di condanna di primo grado debba essere ridimensionato, tenendo conto di quanto accertato dalla richiamata sentenza penale di primo grado con riguardo ad alcune delle fattispecie originariamente contestate.

Pertanto, ritiene il Collegio che il danno all'immagine a carico del sig. D'ambrosio debba esser rideterminato, alla luce dei riferiti criteri soggettivo, oggettivo e sociale, in euro 6.000,00, comprensivi di rivalutazione monetaria e oltre interessi.

III) Anche con riguardo al danno da disservizio imputato al sig. D'ambrosio, possono essere utilmente richiamate le considerazioni già svolte con riguardo all'appello del sig. Lategano, con conseguente parziale accoglimento dell'appello *in parte qua* e rideterminazione *in minus* della posta di danno in euro 1.000,00, comprensivi di rivalutazione monetaria e oltre interessi.

Pertanto e conclusivamente, il Collegio, riuniti gli appelli, li accoglie parzialmente nei termini di cui in motivazione, con conseguente parziale riforma della sentenza gravata e condanna:

- il sig. Franco D'Ambrosio a risarcire il Comune di Vasto della somma omnicomprensiva di euro 7.000,00 (dei quali euro 1.000,00 a titolo di danno da disservizio), oltre interessi;

- il sig. Luisito Lategano a risarcire il Comune di Vasto la somma omnicomprensiva di euro 1.000,00 a titolo di danno da disservizio, oltre interessi.

[12] Quanto alle spese processuali, avuto riguardo al solo parziale accoglimento, se ne dispone la compensazione ai sensi dell'art. 31, comma 3, del codice di giustizia contabile.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Prima Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sui giudizi di appello riuniti e iscritti al n. 61880 del ruolo generale, li accoglie parzialmente con conseguente riforma in parte qua della sentenza gravata e, per l'effetto, condanna:

- il sig. Franco D'Ambrosio a risarcire il Comune di Vasto della somma omnicomprensiva di euro 7.000,00, oltre interessi legali da calcolarsi dalla pubblicazione della sentenza all'effettivo pagamento;
- il sig. Luisito Lategano a risarcire il Comune di Vasto la somma omnicomprensiva di euro 1.000,00, oltre interessi legali da calcolarsi dalla pubblicazione della sentenza all'effettivo pagamento.

Spese processuali compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 settembre 2026.

IL MAGISTRATO RELATORE — IL PRESIDENTE

Natale Longo — Enrico Torri

Firmato digitalmente — *Firmato digitalmente*

Depositato in Segreteria il 06/10/2026

IL DIRIGENTE

Massimo Biagi

Firmato digitalmente